



## Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Dipartimento V “Appalti e contratti”  
Servizio 1 “S.U.A. - Procedure ad evidenza pubblica  
per affidamento lavori, servizi e forniture”  
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”  
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Città di Nettuno  
Area Tecnica - Assetto del Territorio  
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere  
Pubbliche di Carattere Ambientale e Strategico  
Viale Giacomo Matteotti, n. 37  
00048 Nettuno (Rm)

## **DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO** **PROCEDURA TELEMATICA APERTA**

**CODICE GARA**  
**PA V SIA23/22/SUA\_PNRR**

**OGGETTO: Città di Nettuno (RM) - Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura per il restauro conservativo e messa in sicurezza dell'immobile ex Divina Provvidenza”. “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGeneration EU”.**

**CUP: G77H21000930005**

**CIG: 95367929B7**

### 1. Informazioni generali

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CITTÀ DI NETTUNO: Arch. Federica Sodani.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott.ssa Sabrina Montebello.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA “LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE”: Dott. Gennaro Fiore.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dei servizi da affidare, compresi quelli opzionali consistenti nella direzione lavori, liquidazione e contabilità a misura e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è pari a € **498.831,13**, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi, secondo quanto dettagliato nel prosieguo del presente atto e nei documenti di gara.

**Termine di scadenza per la ricezione delle offerte, conseguente alla rettifica in parola ed alla relativa proroga dei termini: ore 9.00 del 15 febbraio 2023. [il termine precedente alla rettifica e non più valido era il 02/02/2023, ore 9.00]**

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche”.

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

**Data di svolgimento della prima seduta di gara: 15 febbraio 2023, ore 9.30.**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte

presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì telematiche, per l’apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.

CIG: **95367929B7**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € **35,00**, dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.830 del 21 dicembre 2021.

### **Finanziamento: PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1.**

D.D. indizione gara: N.G. 1106 del 24/11/2022, **come rettificata dalla determinazione N.G. 8 del 10/01/2023 - Città di Nettuno.**

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il **Comune di Nettuno** su richiesta di quest’ultimo.

In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si indice, sulla base delle motivazioni espresse nell’atto di indizione, una procedura aperta per l’affidamento **dei Servizi di Ingegneria e Architettura finalizzato all’esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della VULNERABILITÀ SISMICA e dell’efficienza energetica, nonché del servizio di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e per la redazione della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ai sensi dell’art. 24, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con opzione per l’eventuale successivo incarico per la Direzione dei Lavori, Liquidazione e Contabilità e del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione inerente l’intervento denominato “Restauro conservativo e messa in sicurezza dell’immobile Ex Divina Provvidenza”.**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto.

#### **1.1 Rettifica dei documenti di gara e proroga dei termini**

**La proroga dei termini è stata disposta in conseguenza della comunicazione del Comune di Nettuno, pervenuta in data 02/01/2023 (prot. C F880 - 1 - 2023-01-02 - 0000258) alla centrale di committenza che ha in carico la procedura di gara, comunicazione con la quale veniva rappresentato dall’Ente proponente la volontà di rettificare la classificazione dei servizi in affidamento e conseguentemente la stima dei citati servizi, oltre alla previsione della riserva di competenza in favore degli architetti con riferimento alla progettazione delle opere architettoniche (Edilizia – id. opere E.22, come riclassificata in sede di rettifica).**

**Pertanto è stata prevista la presente proroga dei termini al fine di consentire agli operatori economici interessati, di formulare correttamente la propria offerta tecnico-economica, secondo quanto evidenziato in questa sede e nei documenti di gara, come resi disponibili sul sito <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>**

La rettifica della classificazione dei servizi e la rideterminazione delle relative stime ai fini del presente affidamento viene riportata nel successivo art. 6 al quale si rinvia.

## **2. Tipo di procedura**

**Procedura aperta**, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **3. Criterio di aggiudicazione**

L’aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici,

valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto specificato in questa sede.

#### **4. Oggetto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura finalizzati all'esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della VULNERABILITÀ SISMICA e dell'efficienza energetica nonché del servizio di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e per la redazione della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ai sensi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con opzione per l'eventuale successivo incarico per la Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione inerente l'intervento denominato "Restauro conservativo e messa in sicurezza dell'immobile Ex Divina Provvidenza".

Nell'esecuzione del servizio si dovrà tenere in considerazione il raggiungimento dell'adeguamento sismico. Qualora tale obiettivo non sia percorribile, il RUP valuterà, sentita la Stazione Appaltante, le azioni da intraprendere, previa acquisizione di una relazione prodotta dall'affidatario del servizio, contenente gli scenari, l'indice di rischio e le verifiche relative all'intervento di adeguamento, nonché le motivazioni ostantive.

In particolare, le attività previste sono quelle di seguito riportate, come specificate in dettaglio nel Capitolato d'Oneri, che dovranno essere eseguite in riferimento a tutti i fabbricati presenti all'interno del lotto:

- A) Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene;
- B) Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento, adeguamento sismico;
- C) Diagnosi energetica;
- D) Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il miglioramento/adeguamento sismico;
- E) Progettazione definitiva.

Il Progetto Definitivo dovrà essere redatto anche con la finalità di ottenere i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di legge, sia mediante Conferenza dei Servizi, che mediante apposita richiesta agli Enti preposti al vincolo e alla tutela.

Dovranno altresì essere prodotti tutti gli elaborati necessari a dimostrare la capacità dell'intervento di Non Arrecare Danno Significativo (DNSH) all'ambiente, secondo quanto specificatamente riportato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", consultabile e scaricabile dal sito internet "[italiadomani.gov.it](http://italiadomani.gov.it)" – sezione Strumenti – Documenti.

Dovranno inoltre essere tassativamente garantiti i pertinenti criteri ambientali minimi adottati dal Ministero della Transizione Ecologica.

#### **4.1 Servizi opzionali**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario dei servizi di progettazione definitiva anche le attività di Direzione dei Lavori (DL) e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE), laddove sussistano i presupposti di legge e secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri.

#### **4.1 Finanziamento; disciplina economica**

L'affidamento è finanziato dal PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1; la disciplina economica del servizio in affidamento è definita dagli articoli 3 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **5. Durata del servizio in affidamento**

La durata stabilita per l'espletamento dei servizi a base di gara, secondo quanto riportato nell'elaborato "Allegato C – cronoprogramma", è di 70 (settanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP.

Trattandosi di opera pubblica rientrante nell'ambito del PNRR e dovendo tassativamente essere concluse tutte le lavorazioni e operazioni di rendicontazione della spesa entro il relativo milestone, nel corso dell'esecuzione dell'appalto non saranno concesse proroghe, tali da comportare il superamento del milestone della misura M5C2I2.1.

## 6. Importo dell'appalto

**Importo del servizio da affidare: sulla base di quanto specificato in dettaglio nell'“Allegato B” rettificato, l'ammontare del corrispettivo dei servizi base da affidare, consistenti nell'esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della vulnerabilità sismica e dell'efficienza energetica, nonché nella progettazione di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e nella progettazione definitiva ai sensi dell'art. 24, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, secondo quanto specificamente indicato nel Capitolato, è pari a € 383.053,80, Iva ed oneri previdenziali esclusi, di cui € 3.758,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; l'ammontare del corrispettivo per i servizi opzionali di cui all'art. 2, lettera F) del Capitolato è pari a € 115.777,33.**

**Il valore complessivo dei servizi da affidare pertanto, compresi quelli opzionali, stimato ai sensi dell'art. 35 del Codice, è pari a € 498.831,13, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi.**

Corrispettivo professionale	IMPORTO
Servizi base (compresi € 3.758,40 per oneri di sicurezza)	€ 383.053,80
<i>Servizi Opzionali</i>	€ 115.777,33
<b>Importo complessivo ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del Codice</b>	<b>€ 498.831,13</b>

Tale ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di cui tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016.

Il corrispettivo complessivo verrà determinato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente gara. **Laddove l'Amministrazione esercitasse la facoltà di affidare i servizi opzionali previsti, il relativo corrispettivo sarà dato dall'importo stimato per gli stessi, decurtato del ribasso unico offerto in sede di gara dall'operatore.**

**Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile.**

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per ogni attività necessaria all'espletamento della prestazione, come definita nel Capitolato Speciale.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le prestazioni professionali di cui al presente incarico professionale.

Si precisa che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati, e i relativi oneri economici sono ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche in oggetto.

**Trattandosi di immobile di interesse storico artistico, la progettazione delle opere architettoniche (Edilizia – id. opere E.22) è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A.**

### 6.1 Importo stimato e categorie delle opere

L'importo indicativo stimato, al netto dell'I.V.A., dei lavori oggetto del servizio da affidare è pari € **3.642.706,00**, ripartito tra le seguenti categorie d'opere di cui alla Tav. Z-1 del D.M. Giustizia 17.06.2016:

CATEGORIA DI OPERE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO PRESUNTO
EDILIZIA	<b>E.22</b>	1,55	€ 2.309.220,00
IMPIANTI	IA.01	0,75	€ 769.740,00
	IA.02	0,85	€ 769.740,00
	IA.03	1,15	€ 769.740,00
STRUTTURE	S.04	0,90	€ 2.309.220,00

**NOTA: La differenza tra l'importo stimato per i lavori (€ 3.642.706) e l'importo complessivo presunto riportato nella tabella, utilizzato anche ai fini del calcolo del corrispettivo, (€ 6.927.660) è dovuto al fatto che i rilievi ed i servizi sono da parametrarsi sull'intero immobile – circa 9.000 mq – laddove invece i**

**lavori riguarderanno una porzione dello stesso.**

**Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono prestazione principale tutte quelle relative alle opere della categoria "Edilizia".**

**Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale pertanto, ai sensi della richiamata norma, il mandatario assume le prestazioni di servizi indicati come principali.**

## **7. Soggetti ammessi**

Sono ammessi a presentare offerta, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n.263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*);

**Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.**

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore,

dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i candidati.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

È vietata l'associazione in partecipazione.

## 8. Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### 8.1 Requisiti di ordine generale

8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942** (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);

4.5) dimostrato **significative o persistenti carenze nell'esecuzione** di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);

4.6) **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);

**NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.**

4.7) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.8) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.9) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.10) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.11) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.12) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione** (art. 80, comma 5, lett. g);

4.13) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.14) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

**NOTA: ai sensi del comma 3-bis dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali.**

4.15) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).



In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Discipinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass (o FVoe se operativo) istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass (o FVoe se operativo), accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale, quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

### **8.1.1 DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI AGLI AFFIDAMENTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PNRR O PNC (IN PARTICOLARE ART. 47 DELLA L. N.108/2021)**

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, **l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:**

- **comma 2** - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **comma 3.** Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **comma 3 -bis.** Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- **comma 4** - Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

#### **8.1.2 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 4 PRIMO PERIODO, DELLA L. 108/2021**

**In osservanza di quanto disposto dal comma 4, primo periodo dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, dichiarare in sede di partecipazione di assumere l'obbligo di garantire che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della dichiarazione di partecipazione), fermo restando l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività allo stesso connesse o strumentali alla occupazione giovanile e femminile.**

#### **8.2 Requisiti di idoneità professionale**

1. in caso di professionisti singoli o associati:
  - **essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, fermo restando che, trattandosi di immobile di interesse storico artistico, la progettazione delle opere architettoniche (Edilizia – id. opere E.22) è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A;**
  - **essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale** previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di  
**Organigramma aggiornato** comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità - in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, su base annua muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione

IVA), con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto, **disporre di almeno un direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
4. (in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, è obbligatoria la **presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
  - con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;
5. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
  6. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere **iscritti al registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

Per tutte le tipologie di Società e per i Consorzi è obbligatorio indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le funzioni di progettazione (strutturale, impiantistica, etc.), con l'obbligo di documentare il possesso dei relativi requisiti stabiliti dalla vigente normativa.

### **8.3 Requisiti di capacità economico finanziaria**

**8.3.1** disporre di un **livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali** (ai sensi art. 83 comma 4 lett. c del Codice) per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari a € 500.000,00. La polizza dovrà coprire anche i rischi per eventuali danni derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo, che determinano a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

*Nota: in caso di raggruppamento, il presente requisito deve essere posseduto dalla mandataria.*

**8.3.2** **disporre di un fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, per un importo **non inferiore ad € 600.000,00** Iva e CNPAIA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi stabili, si rinvia a quanto stabilito nel successivo art. 8.5.

*Nota: sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente, sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti.*

#### **8.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale**

**8.4.1 avere regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni**, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, **servizi di Ingegneria ed Architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, **relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie** dei lavori **cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi)**, secondo quanto precisato in questa sede, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,5 volte l'importo stimato**, sempre per ciascuna categoria, quale riportato nella tabella che segue, **dei lavori cui si riferisce la prestazione.**

CATEGORIA DI OPERE	ID	IMPORTO PRESUNTO	Grado di complessità	P (principale) S (secondaria)	coefficiente	Importo complessivo prescritto dei lavori a cui si riferiscono i servizi analoghi
EDILIZIA	E.22	€ 2.309.220,00	1,55	P	1,5	€ 3.463.830,00
IMPIANTI	IA.01	€ 769.740,00	0,75	S	1,5	€ 1.154.610,00
IMPIANTI	IA.02	€ 769.740,00	0,85	S	1,5	€ 1.154.610,00
IMPIANTI	IA.03	€ 769.740,00	1,15	S	1,5	€ 1.154.610,00
STRUTTURE	S.04	€ 2.309.220,00	0,90	S	1,5	€ 3.463.830,00

Nota: nel caso di servizi che ricomprendano più di una delle categorie prescritte, il medesimo servizio, ripartito per la quota di importo dei relativi lavori ricadenti in ciascuna delle citate categorie, può essere utilizzato, al fine di documentare il possesso del presente requisito, con riferimento a più categorie.

Avvertenza: con riferimento alla tipologia dei servizi di progettazione "analoghi" richiesti in questa sede, si applica il principio di equipollenza secondo quanto precisato nel successivo art. 8.4.3 n.8 al quale si rinvia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi stabili, si rinvia a quanto stabilito nel successivo art. 8.5.

#### **8.4.2**

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni* (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), **in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui alla successiva lettera c)**, salvo che **più professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 3.**
- per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici* (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano

fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), **in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui alla successiva lettera c), salvo che più professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto nel qual caso il numero minimo non può essere comunque inferiore a 3.**

c) disporre delle professionalità minime (gruppo di progettazione), come specificate all'art. 5 del Capitolato e di seguito indicate:

- 1) progettista opere architettoniche (edilizia), **in possesso di laurea in Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica;**
- 2) progettista opere strutturali;
- 3) progettista opere impiantistiche e per l'antincendio;
- 4) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 5) geologo;
- 6) responsabile per efficienza energetica;
- 7) archeologo;
- 8) progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice degli Appalti.

per un totale di n.8 (otto) professionalità minime (fatto salvo quanto stabilito alle precedenti lettere a e b per i soggetti organizzati in forma societaria e per i professionisti singoli e associati).

Ai sensi del D.M. n. 263/2016 è richiesto il possesso, in capo ai componenti del Gruppo di progettazione, dei necessari titoli di Progetto e/o professionali e dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Per il professionista che redige il progetto antincendio si richiede l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006, in corso di validità, come stabilito dall'art. 1, comma 1 lett. c) del D.M. Interno del 07/08/2012.

Per il professionista Archeologo si richiedono i requisiti definiti dall'Allegato 2 del DM 244/2019.

Per il professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione si richiedono i requisiti di cui all'art. 98 dell'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

### 8.4.3 Precisazioni

Si precisa che:

- è possibile che più professionalità coincidano in capo ad un medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto;
- **si richiede, ai sensi dell'art. 24. Comma 5 del Codice dei contratti pubblici, a pena di esclusione, l'indicazione nominativa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, oltre che, per i RTP, l'indicazione, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza;**
- i professionisti che l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:
  - componente del RTP partecipante;
  - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
  - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto.

Si precisa altresì che:

- Il valore relativo al Full Time Equivalent, FTE, di cui ai precedenti punti sopra, si ottiene sommando tutte

le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno;

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- **verranno** presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, o di sola progettazione, o di sola direzione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- **\*\* con riferimento ai requisiti di cui all'art.8.4.1**, ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 **"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"**; pertanto, nell'ambito della medesima categoria "STRUTTURE" o "IMPIANTI" o "EDILIZIA", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) **sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

**Ai fini della presente procedura, con riferimento al requisito di cui al precedente 8.4.1, per "servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto di gara", si intendono i servizi di Ingegneria e Architettura regolarmente eseguiti (e, quindi, conclusi con CEL – certificato di regolare esecuzione del servizio) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, ricadenti nelle Categorie di lavori di cui al presente disciplinare (rispettivamente EDILIZIA, STRUTTURE e IMPIANTI) ed aventi grado di complessità pari o superiore a quelle individuate per il presente affidamento.**

I servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

## 8.5 Raggruppamenti e Consorzi stabili - requisiti di ordine speciale; Avvalimento.

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

**I requisiti finanziari e tecnici di cui ai precedenti articoli 8.3 (fatturato globale), 8.4.1 (servizi cd. analoghi) e 8.4.2 (professionalità minime), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.**

**Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, il mandatario assume la prestazione identificata come principale, inerente la categoria "Edilizia".**

Ai sensi dell'art.4 del D.M. 263/2016 i raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

I requisiti relativi al **D.M. 263/2016** di cui all'art.8.2, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito di cui al precedente art.8.2 (iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigiano/Albo Società Cooperative/Albo regionale) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico che presenta la domanda di partecipazione potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

In caso di raggruppamenti, non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

Nel caso di *consorzi stabili* si applica quanto previsto dall'art. 5 del citato D.M. 263/2016 e dall'art. 47, comma 2 e 2-bis, del D.lgs. 50/2016.

### 8.5.1 Avvalimento

In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

**Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.**

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altro soggetto allega una dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia, ove prevista. Il concorrente allega, altresì, alla dichiarazione di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d'esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.**

**Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).**

## 9. Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri e sottocriteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (offerta tecnica – sottocriteri A1, A2, A3, A4, B1, B2.1, B2.2, B2.3 - **massimo 70 punti**) e quantitativi (offerta economica – criterio C - **massimo 30 punti**), come specificati in dettaglio nel presente articolo.

**Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, all'Offerta Tecnica non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \text{ dove:}$$

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a), espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque;

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[sottocriterio];

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti  $V_{(a)i}$ , variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, **calcolati fino alla terza cifra decimale** arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**sottocriteri A1, A2, A3, A4, B1, B2.1, B2.2, B2.3**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, per ciascun criterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**offerta economica**) aventi **natura quantitativa**, il punteggio attribuito sarà determinato come segue:

il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_i = \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^a$$



dove

- $C_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*;  
 $R_i$  = ribasso percentuale unico offerto dal concorrente *iesimo*;  
 $R_{max}$  = ribasso percentuale unico massimo offerto;  
 $\alpha$  = 0,25

Si riporta a seguire il dettaglio dei criteri e sottocriteri che costituiscono gli elementi di valutazione del presente affidamento, unitamente ai relativi criteri motivazionali.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI PARZIALI	PUNTI TOTALI
<b>ELEMENTI QUALITATIVI (max. 70 punti)</b>			
<b>A</b>	<b>Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi di progettazione (per categoria) e di due servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, svolti in relazione ad interventi qualificabili come "affini" a quelli oggetto di affidamento (in base alle categorie e parametri di complessità desumibili dal D.M. 17/06/2016), ritenuti dal concorrente significativi della capacità a espletare la prestazione sotto il profilo tecnico</b>		<b>20</b>
A1	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano ARCHITETTONICO	5	
A2	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTISTICO	5	
A3	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano STRUTTURALE	5	
A4	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta per gli aspetti legati al COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	5	
<b>B</b>	<b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento</b>		<b>50</b>
B1	Concezione progettuale: approccio metodologico e criteri di intervento applicati alle principali tematiche che caratterizzano le prestazioni	20	
B2	Proposte tecnico-funzionali-gestionali che interpretano operativamente l'approccio metodologico e definiscono i criteri di intervento	30	
B.2.1	<i>Analisi delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione dell'immobile lungo il suo ciclo di vita</i>	10	
B.2.2	<i>Analisi delle soluzioni finalizzate alla organizzazione degli spazi, con particolare attenzione al tema della fruibilità, della funzionalità e della flessibilità degli stessi</i>	10	
B.2.3	<i>Analisi delle soluzioni inerenti alla sicurezza in fase di progettazione, con particolare riferimento alla loro coerenza con l'approccio metodologico e con i criteri di intervento applicati</i>	10	
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>
<b>ELEMENTI QUANTITATIVI (max. 30 punti)</b>			
<b>C</b>	<b>Ribasso percentuale unico sull'importo del compenso posto a base di gara</b>		<b>30</b>
<b>TOTALE</b>			<b>30</b>

## CRITERI MOTIVAZIONALI

A) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi di progettazione e di due servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, svolti in relazione ad interventi qualificabili come "affini" a quelli oggetto di affidamento (in base alle categorie e parametri di complessità desumibili dal DM 17/06/2016), ritenuti dal concorrente significativi della capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico anche nella competenza ed esperienza in materia di gestione dei CAM:

A1)- Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano ARCHITETTONICO

Verranno valutati fino a due servizi svolti che presentino le migliori soluzioni tecniche riguardo agli aspetti architettonici, oltre che l'analogia e l'affinità dei servizi svolti rispetto a quelli in affidamento, con particolare riferimento, anche se non esclusivo, ad interventi svolti nell'ambito dell'*edilizia storica*. In particolare, saranno esaminate le caratteristiche e le peculiarità dei servizi svolti, sotto il profilo della tipologia, delle caratteristiche tecniche, della complessità e della natura degli interventi, anche in considerazione dell'importo dei lavori.

A2)- Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano IMPIANTISTICO

Verranno valutati fino a due servizi svolti che presentino le migliori soluzioni tecniche riguardo agli aspetti impiantistici, oltre che l'analogia e l'affinità dei servizi svolti rispetto a quelli in affidamento, con particolare riferimento, anche se non esclusivo, ad interventi svolti nell'ambito dell'*edilizia storica*. In particolare, saranno esaminate le caratteristiche e le peculiarità dei servizi svolti, sotto il profilo della tipologia, delle caratteristiche tecniche, della complessità e della natura degli interventi, anche in considerazione dell'importo dei lavori.

A3)- Professionalità ed adeguatezza dell'offerta sul piano STRUTTURALE

Verranno valutati fino a due servizi svolti che presentino le migliori soluzioni tecniche riguardo agli aspetti strutturali, oltre che l'analogia e l'affinità dei servizi svolti rispetto a quelli in affidamento, con particolare riferimento, anche se non esclusivo, ad interventi svolti nell'ambito dell'*edilizia storica*. In particolare saranno esaminate le caratteristiche e le peculiarità dei servizi svolti, sotto il profilo della tipologia, delle caratteristiche tecniche, della complessità e della natura degli interventi, anche in considerazione dell'importo dei lavori.

A4)- Professionalità ed adeguatezza dell'offerta per gli aspetti legati al COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Verranno valutati fino a due servizi svolti che presentino le migliori soluzioni tecniche in risposta alle prescrizioni normative in materia di sicurezza, oltre che l'analogia e l'affinità dei servizi svolti rispetto a quelli in affidamento, con particolare riferimento, anche se non esclusivo, ad interventi svolti nell'ambito dell'*edilizia storica*. In particolare saranno esaminate le caratteristiche e le peculiarità dei servizi svolti, sotto il profilo della tipologia, delle caratteristiche tecniche, della complessità e della natura degli interventi, anche in considerazione dell'importo dei lavori.

B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento:

B1)- Concezione progettuale: approccio metodologico e criteri di intervento applicati alle principali tematiche che caratterizzano le prestazioni

Verranno valutate positivamente le proposte che meglio rappresentino l'adeguatezza e l'efficacia della concezione progettuale, con riguardo all'inserimento architettonico dell'immobile nel contesto ove dovrà essere realizzato, che potranno sviluppare soluzioni migliorative rispetto al precedente livello di progettazione

B2)- Proposte tecnico-funzionali-gestionali che interpretano operativamente l'approccio metodologico e definiscono i criteri di intervento

Verranno valutate positivamente le soluzioni tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente l'approccio metodologico ed i criteri di cui al precedente punto B1, che si sviluppano nei seguenti sub-criteri:

B.2.1)- Analisi delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione dell'immobile lungo il suo ciclo di vita

Il concorrente dovrà evidenziare le scelte che verranno operate sui materiali da costruzione, finalizzate ad ottenere gli obiettivi sopra esposti (ottimizzazione del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione). Verranno favorevolmente accolte soluzioni rivolte al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sia in termini di risparmio energetico, sia in termini di utilizzo di materiali da riciclo, sia in termini di abbattimento degli inquinanti durante la fase di realizzazione dell'opera.

B.2.2)- Analisi delle soluzioni finalizzate alla organizzazione degli spazi, con particolare attenzione al tema della fruibilità, della funzionalità e della flessibilità degli stessi

Verranno favorevolmente valutate soluzioni che comportino l'ottimizzazione della flessibilità del layout, anche in funzione delle attività extra didattiche che si potranno svolgere nell'edificio al di fuori dell'orario scolastico (es.: attività culturali, attività sportive, attività ludiche).

B.2.3)- Analisi delle soluzioni inerenti alla sicurezza in fase di progettazione, con particolare riferimento alla loro coerenza con l'approccio metodologico e con i criteri di intervento applicati

Verranno favorevolmente accolte le soluzioni che, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, garantiscano l'abbattimento dell'impatto della presenza del cantiere nel quartiere ove esso è collocato, con specifiche adozioni di configurazioni di spazi e di dotazioni tecnologiche ed impiantistiche.

I punteggi inerenti i criteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati **fino alla seconda cifra decimale**, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

**Si rappresenta che non è prevista alcuna soglia di sbarramento e che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa (sottocriteri A1, A2, A3, A4, B1, B2.1, B2.2, B2.3), come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.**

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione (**sottocriteri A1, A2, A3, A4, B1, B2.1, B2.2, B2.3**) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

Giudizio	coefficiente
ottimo	da 0,71 fino a 1,00
buono	da 0,61 fino a 0,70
sufficiente	da 0,50 fino a 0,60
insufficiente	da 0,31 fino a 0,49
molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,30

In particolare:

- a. È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi un scarso riscontro di quanto prescritto e caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi **SUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
- e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

## 10. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

### **Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.**

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

**Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.**

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della

Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

**Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".**

**Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.**

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione ATTI DI GARA*) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

**Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

## 10.1

### A - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella busta “**Documentazione amministrativa**” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana **in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate)**, compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 1; i moduli sono di due tipi: uno per i soggetti che si presentano in forma singola “All. 1A” e due per i soggetti che si presentano in forma plurisoggettiva “All. 1B” e “All. 1C”**) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
  - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendo ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
  - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendo ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
  - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
2. **copia in formato elettronico del “PASSOE”** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema FVoe lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo). Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

**3. copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell'A.N.A.C.,** come quantificato al precedente art.1, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente; accessibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

**4. PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici** (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.

**5. copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione).**

**Imposta di bollo**

**Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:**

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;

o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di sé stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T - 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica - 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario, pertanto, inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.

Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro

### 10.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento o di soggetti associati da inserire nella “Busta documentazione”.

- In caso di **avvalimento**, ai sensi dell’art. 89, co.1 del Codice, l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, **una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento**. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una **dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente**. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il **contratto di avvalimento** in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
  - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
  - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
  - dichiarazione attestante:
    - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non



può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
  - **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

### **10.1.2 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.**

La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la stazione appaltante provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nella seduta successiva, la stazione appaltante procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

La busta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica - completa degli allegati obbligatori previsti - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico ed articolata secondo quanto specificato a seguire**, al fine di documentare le proposte formulate e consentirne la valutazione:

- 1) **Relazione tecnico-descrittiva relativa al Criterio A - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA** - articolata in tanti capitoli (quattro) quanti sono i sottocriteri in cui è declinato il richiamato criterio nel precedente articolo 9, recanti i contenuti indicati nei pertinenti criteri motivazionali esplicitati nel citato art.9.
- 2) **Allegati a supporto della Relazione relativa al Criterio A**, così come specificati nei pertinenti criteri motivazionali esplicitati nel citato art.9.

Per la stesura della citata Relazione i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. **20 facciate, 25 per gli allegati** di cui sopra, formato A4, carattere *Times new roman* con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina; si rappresenta al riguardo che il richiamato limite riveste carattere meramente indicativo, suggerito dalla opportunità di non incoraggiare la produzione di elaborati inutilmente prolissi. Si evidenzia al riguardo che ogni finestra di caricamento dei documenti, all'uopo impostata sulla Piattaforma – nella sezione “Prodotti” – consente il caricamento di un singolo file o di una singola cartella compressa, in ogni caso di peso non superiore a 40 MB.

- 3) **Relazione tecnico-descrittiva relativa al Criterio B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA** - articolata in tanti capitoli (quattro) quanti sono i sottocriteri in cui sono declinati i richiamati criteri nel precedente articolo 9, recanti i contenuti indicati nei pertinenti criteri motivazionali esplicitati nel citato art.9.
- 4) **Allegati a supporto della Relazione relativa al Criterio B**, così come specificati nei pertinenti criteri motivazionali esplicitati nel citato art.9.

Per la stesura della citata Relazione i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. **16 facciate, 12 per gli allegati di cui sopra**, formato A4, carattere *Times new roman* con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina; si rappresenta al riguardo che il richiamato limite riveste carattere meramente indicativo, suggerito dalla opportunità di non incoraggiare la produzione di elaborati inutilmente prolissi. Si evidenzia al riguardo che ogni finestra di caricamento dei documenti, all'uopo impostata sulla Piattaforma – nella sezione “Prodotti” – consente il caricamento di un singolo file o di una singola cartella compressa, in ogni caso di peso non superiore a 40 MB.

**Gli elaborati di cui ai nn. 1 e 3 rivestono carattere obbligatorio e la loro omissione comporta l'esclusione.**

Si rammenta che quanto offerto dai concorrenti deve intendersi **remunerato con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara e pertanto nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte a tal fine presentate, intendendosi queste incluse nell'offerta economica prodotta.**

L'elaborazione di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico-strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, devono essere indicati dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare.

**Si rammenta che l'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata del servizio, il Gruppo di progettazione offerto in sede di gara.** Dal momento della consegna dell'offerta, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo svolgimento dell'incarico **non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge.** Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla stazione appaltante previa tempestiva presentazione da parte dell'appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore.

**La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori**

riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta economica", né essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata.

**NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione; verificare pertanto con attenzione, prima di sottoscrivere digitalmente il file "busta tecnica" e quello "busta economica", il contenuto dagli stessi riportato.**

**Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nello schema di contratto, da eseguirsi con oneri a carico dell'aggiudicatario.**

**Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nell'offerta economica presentata** e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara. Non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente.

**Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato nel disciplinare.**

**Nell'ipotesi di segreti tecnici o commerciali**, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; **la suddetta dichiarazione è da inserire al termine della Relazione tecnico-descrittiva, a titolo di Appendice alla stessa.** In mancanza, l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

**Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.**

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'offerta economica, completa della documentazione a corredo eventualmente richiesta - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

**Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:**

**1. compilare** l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo: **il ribasso percentuale unico, espresso in cifre, offerto sul corrispettivo dell'affidamento del servizio posto a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza e dei servizi opzionali previsti, pari a € 379.295,40 oltre IVA e CNPAIA di legge;**

**Nota: si rappresenta che il ribasso percentuale offerto vale anche per l'eventuale affidamento dei servizi opzionali specificati nel precedente art. 6, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di esercizio della opzione in parola.**

**2. inserire** eventuali ulteriori allegati, laddove prescritti;

**3. cliccare** sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;

**4. salvare** sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente ad opera di tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;

**5. allegare** il pdf firmato nell'apposita area denominata " *Allegato PDF firmato*", cliccando sull'apposito bottone.

**Si precisa quanto segue:**

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;

- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;

- **Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;**

- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co.4 del D.Lgs. 50/2016;

**Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:**

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;

- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;

- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre

imprese del raggruppamento;

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;

- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;

- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;

- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

**in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare:

- **il ribasso percentuale unico, espresso in cifre, offerto sul corrispettivo dell'affidamento del servizio posto a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza e dei servizi opzionali previsti, pari a € 379.295,40 oltre IVA e CNPAIA di legge.**

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri al massimo fino alla terza cifra decimale.

**AVVERTENZA: Ai sensi dell'art.95, co.10, atteso che l'affidamento ha per oggetto servizi di natura intellettuale, l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

**Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.**

**Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.**

N.B. Si rappresenta che il ribasso offerto ricomprende tutte le proposte migliorative offerte.

## 11. Modalità di svolgimento della gara

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche” per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara sia attraverso il citato Portale, sia sul sito dell’Amministrazione.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute: **1.** all’apertura dei plichi e delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi. **2.** Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. 50/2016.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del Codice, a pubblicare sul profilo di committente e sul Portale Gare – Sezione “esiti” – un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del d.lgs. 50/16, procederà in una o più **sedute riservate**: **3.** all’apertura delle buste “Offerte tecniche” dei concorrenti ammessi; **4.** alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (**sottocriteri A1, A2, A3, A4, B1, B2.1, B2.2, B2.3**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**.

**5.** I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (**offerta economica**) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata, con almeno un giorno di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara, attraverso il Portale. In quella sede, una volta aperte le buste - Offerta Economica, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore.

L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall’organo all’uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del d.lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso contrario, trova comunque applicazione l’ultimo periodo del comma 6 del citato articolo.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell’A.N.AC. del 21/09/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai fini della verifica di anomalia, la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della procedura di riparametrazione, sempre che questa sia prevista dai documenti di gara.

**La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

**Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uso prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.**

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

**Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà immediatamente, nella medesima seduta, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827/1924, a richiedere ai concorrenti così risultati a pari merito un'offerta economica migliorativa nel termine stabilito dal Seggio, comunque non superiore a sessanta minuti dalla richiesta; laddove nessuno dei concorrenti a pari merito sia presente (la presenza è comprovata dalla risposta stessa nei termini alla richiesta di offerta migliorativa), o i presenti non producano offerta migliorativa nel termine dato, il Seggio procede all'aggiudicazione mediante sorteggio nella medesima o in successiva seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la stazione appaltante procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

## **12. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto**

**12.1** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro il termine stabilito sul Portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

**12.2** Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il

Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 1** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

**Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

**12.3** Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, **previa istanza scritta di accesso** (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento (referente Dott. Gennaro Fiore, tel. 06/67663606), può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

1. **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
2. **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**"
3. **cliccare** sul comando **BANDI SCADUTI**;
4. **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
6. **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
7. **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "**DOCUMENTI COLLEGATI**", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

**12.4** L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non



avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la SUA, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. **L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.**

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

L'Ente committente, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presente, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

### **13. Termine di validità dell'offerta**

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

### **14. Subappalto**

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista nonché il divieto di subappalto della relazione geologica.**

Ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti, nei limiti dianzi indicati, possono affidare in subappalto le prestazioni di cui al presente affidamento nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale delle prestazioni che intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## **15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

**Il trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento V Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

## **16. Informazioni complementari**

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
- c) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento.
- d) **Il concorrente, attraverso le dichiarazioni di cui all'Istanza di partecipazione (Allegato 1) dichiara di**

**ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023**, approvato con Deliberazione n.3/2021 del Consiglio della Città metropolitana e accessibile al seguente link: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/>

- e) Ai sensi dell'art.83-bis del D.lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
- f) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- g) L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di recesso unilaterale dell'Amministrazione, trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- h) Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.
- i) Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- k) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- m) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- n) L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- o) Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- p) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
- q) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

- r) eventuali richieste di **informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica** sono da inoltrarsi alla S.U.A. (referente dott. Gennaro Fiore – 06/67663606) a mezzo posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: [g.fiore@cittametropolitanaroma.it](mailto:g.fiore@cittametropolitanaroma.it). Le richieste sono riscontrate, e, se di interesse generale, sono pubblicate in forma anonima sul Portale e sul sito Internet istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

## **17. Disposizioni antimafia**

La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

## **18. Perfezionamento del rapporto contrattuale**

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016).

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che la SUA provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art. 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 del presente Disciplinare.

In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto

di appalto con l'operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.

### **19. Oneri e spese**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 4.000,00, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

### **20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

### **21. Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario**

Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione

### **22. Pubblicazione**

Il bando di gara, trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in **data 13 dicembre 2022**, viene pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici **n.147 del 16/12/2022**, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Nettuno; l'avviso di rettifica e proroga dei termini è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in data **13 gennaio 2023** e pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I - V serie speciale – contratti pubblici.

**Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 1**  
**“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”**  
**(Dott.ssa Sabrina Montebello)**